

Prescrizione tributi locali: cinque anni, il doppio per lo Stato

SINTESI OPERATIVA

Per i tributi locali, come Imu e Tari, la prescrizione resta quinquennale, mentre per Irpef, Iva e Ires il termine è doppio. La Cassazione, con l'ordinanza n. 23174 del 14 luglio 2026, ha richiamato la Corte costituzionale: la differenza non viola la Costituzione, perché le obbligazioni non sono omogenee; quelle locali sono periodiche, quelle erariali autonome per ciascun periodo d'imposta. Chi riceve una richiesta deve distinguere prescrizione e decadenza, controllare gli atti interruttivi e i termini applicabili, verificando dove eccepire la prescrizione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La prescrizione tributi locali resta fissata a cinque anni: la metà del tempo di cui dispone il Fisco per riscuotere Irpef, Iva e Ires. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 23174 del 14 luglio 2026, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 19 maggio 2026: la disparità di trattamento rispetto ai tributi erariali non viola la Costituzione, perché mancano il presupposto dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto. La differenza nasce dalla natura delle due obbligazioni: periodica per Imu e Tari, autonoma e distinta per ogni periodo d'imposta per i tributi statali.

COSA HA DECISO LA CASSAZIONE CON L'ORDINANZA 23174/2026

L'ordinanza conferma che i crediti degli enti locali derivanti da entrate di natura periodica si prescrivono nel termine breve di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile. Il criterio non è il soggetto che riscuote, ma la struttura dell'obbligazione: si tratta di prestazioni dovute con cadenza ricorrente, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, legata al prolungarsi nel tempo del possesso dell'immobile o dell'erogazione del servizio da parte dell'ente impositore.

I tributi erariali seguono invece la prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c. proprio perché la periodicità manca: per ciascun periodo d'imposta sorge un rapporto obbligatorio autonomo e distinto, che non si inserisce in una prestazione di durata. È la ragione per cui la ricorrenza annuale dell'adempimento, da sola, non basta a qualificare l'obbligazione come periodica ai fini dell'art. 2948 c.c.

La pronuncia si colloca in un filone consolidato. Con l'ordinanza n. 17234 del 15 giugno 2023 la Suprema corte aveva applicato il termine quinquennale alla tassa rifiuti; con l'ordinanza n. 9839/2020 aveva già ricondotto al termine breve le tasse e le entrate locali di natura periodica, anche nella fase della riscossione coattiva.

PERCHÉ LA CONSULTA HA ESCLUSO LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da un giudice tributario di merito, che aveva dubitato della tenuta dell'art. 2946 c.c. nella parte in cui assoggetta i crediti erariali al termine decennale, mentre entrate comunali analoghe per struttura si estinguono in cinque anni. Con la sentenza n. 85/2026 la Corte costituzionale ha respinto le censure.

Il passaggio centrale è quello sull'omogeneità: il giudizio di eguaglianza presuppone situazioni comparabili, e qui non lo sono. I tributi erariali non hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata, perché per ogni periodo d'imposta danno luogo a rapporti obbligatori distinti e autonomi; i tributi locali si strutturano invece come prestazioni periodiche con connotati di autonomia. La Consulta ha inoltre ritenuto irrilevante, sul piano costituzionale, l'argomento fondato sulla digitalizzazione dell'amministrazione finanziaria, che renderebbe oggi meno giustificato un termine tanto lungo: un'eventuale revisione dei termini di prescrizione appartiene alla discrezionalità del legislatore, non al giudice delle leggi.

Per il professionista il messaggio operativo è netto: non conviene più impostare difese sull'applicazione analogica del quinquennio ai crediti Irpef, Iva o Ires. Quella strada, dopo la sentenza n. 85/2026, è chiusa anche sul terreno costituzionale.

QUALI ENTRATE SEGUONO IL TERMINE QUINQUENNALE

Rientrano nel termine breve le entrate che presentano la struttura dell'obbligazione periodica descritta dalla giurisprudenza.

ENTRATA	NOTA
Imu (e, per le annualità pregresse, Ici, Tasi)	Obbligazione legata al possesso dell'immobile, dovuta per ciascun anno d'imposta
Tari (e, per il passato, Tarsu e Tares)	Corrispettivo di un servizio erogato con continuità
Tosap, per le annualità fino al 2020	Dal 1° gennaio 2021 sostituita, insieme a Cosap, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal canone unico patrimoniale (legge 160/2019)
Contributi di bonifica dovuti ai consorzi	Prestazione periodica collegata al beneficio del servizio consortile
Altre entrate locali riscosse periodicamente per servizi resi	Va verificata caso per caso la natura effettivamente periodica della prestazione

Sul canone unico patrimoniale, entrata di natura non tributaria che dal 2021 ha assorbito la Tosap, l'estensione del termine quinquennale è sostenibile per la sua struttura di prestazione periodica, ma non risulta ancora consolidata in sede di legittimità: prudente non darla per acquisita nella redazione di un ricorso.

Anche il regime di sanzioni e interessi merita una verifica autonoma. Per la sanzione irrogata l'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 prevede un termine quinquennale per il diritto alla riscossione; sugli interessi la giurisprudenza non è univoca, e l'eccezione va costruita sul singolo atto anziché su una regola generale.

DECADENZA E PRESCRIZIONE: DUE TERMINI CHE NON VANNO CONFUSI

Il quinquennio di cui si discute riguarda la prescrizione del credito già accertato, non i termini entro cui il Comune deve attivarsi. Sono piani distinti, e confonderli è l'errore più frequente nelle memorie difensive.

Sul versante della decadenza, l'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 impone di notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il successivo comma 163 fissa poi, per la riscossione coattiva, la notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sono termini di decadenza: non si interrompono e non si sospendono con un semplice sollecito.

Superata la fase impositiva, entra in gioco la prescrizione: il credito consolidato si estingue se l'ente resta inerte per cinque anni, salvo notifica di un atto interruttivo idoneo, che fa ripartire il termine per intero.

L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO E LA SEQUENZA DEI SESSANTA GIORNI

Dal 1° gennaio 2020, per effetto dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, gli enti locali si avvalgono dell'accertamento esecutivo: un unico atto che contiene la pretesa impositiva e vale come titolo esecutivo, senza necessità di successiva cartella o ingiunzione. L'atto deve recare l'intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso, decorso il quale diventa esecutivo.

In caso di mancato pagamento, le somme sono maggiorate degli oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento se il versamento interviene entro sessanta giorni dall'esecutività dell'atto, con un massimo di 300 euro, e al 6 per cento oltre tale termine, con un massimo di 600 euro, oltre alle spese di notifica. L'esecuzione forzata è inoltre sospesa per centottanta giorni dall'affidamento del carico, ridotti a centoventi quando la riscossione è curata dallo stesso sog-



getto che ha notificato l'accertamento; la sospensione non opera, tra l'altro, in presenza di fondato pericolo per l'esito positivo della riscossione.

LA MANCATA IMPUGNAZIONE NON ALLUNGA IL TERMINE

È il punto che, nella pratica, decide più contenziosi della qualificazione dell'obbligazione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno stabilito che la definitività dell'atto per mancata impugnazione produce soltanto l'irretrattabilità del credito, ma non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La conversione prevista dall'art. 2953 c.c. opera unicamente in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, non davanti a un atto amministrativo divenuto inoppugnabile.

Conseguenza operativa: un accertamento esecutivo Imu o Tari non impugnato resta soggetto al quinquennio. L'argomento opposto, spesso speso dai concessionari, che la mancata opposizione avrebbe reso decennale il credito, non regge.

DOVE SI ECCEPISCE LA PRESCRIZIONE

La prescrizione maturata dopo che l'atto impositivo è divenuto definitivo si fa valere impugnando il primo atto successivo che ne presuppone la persistenza: intimazione di pagamento, preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, pignoramento. Le azioni esecutive dell'agente della riscossione, o del soggetto incaricato dall'ente locale, non possono quindi essere intraprese oltre il quinquennio, salvo interruzione.

Sull'individuazione del giudice competente occorre attenzione, perché il riparto dipende dall'atto contestato e dalla sede in cui la questione emerge: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 34447 del 24 dicembre 2019, hanno affermato che l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella, sollevata in sede di ammissione al passivo fallimentare, spetta al giudice ordinario e non a quello tributario, poiché la notifica del titolo segna il consolidamento della pretesa e l'esaurimento del potere impositivo. Prima di scegliere la via processuale conviene quindi verificare quale atto si sta impugnando: l'errore sulla giurisdizione costa più della questione di merito.

DUE ESEMPI DI CALCOLO

Tributo locale. Il Comune di Val Serena notifica il 15 marzo 2022 un accertamento esecutivo per l'Imu 2019 non versata. Il contribuente non impugna: l'atto diventa definitivo il 14 maggio 2022, alla scadenza dei sessanta giorni per il ricorso, e da quel momento decorre la prescrizione quinquennale, che maturerebbe il 14 maggio 2027. Se l'ente non notifica alcun atto interruttivo e procede a pignoramento nel giugno 2027, il credito è prescritto e il contribuente può farlo valere opponendosi all'esecuzione. Se invece il Comune notifica un'intimazione di pagamento il 10 ottobre 2026, il termine riparte da zero e la nuova scadenza si sposta al 10 ottobre 2031.

Tributo erariale. L'Agenzia delle entrate-Riscossione notifica il 20 settembre 2022 una cartella per Irpef. In assenza di impugnazione la cartella è definitiva il 19 novembre 2022 e il termine decennale scade il 19 novembre 2032: dieci anni contro cinque, a parità di condotta inerte dell'ente creditore.

Un'avvertenza sui conteggi che attraversano il biennio 2020-2021: la legislazione emergenziale ha introdotto sospensioni e proroghe dei termini di accertamento e riscossione, la cui portata è stata oggetto di interpretazioni divergenti. Quando il quinquennio ricade in quel periodo, il calcolo va rifatto sull'atto concreto prima di eccepire la prescrizione.

IL QUADRO DI SINTESI

ENTRATA	TERMINE DI PRESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
Imu, Tari, Tosap fino al 2020, contributi di bonifica	5 anni	art. 2948, n. 4, c.c.
Irpef, Iva, Ires e altri tributi erariali	10 anni	art. 2946 c.c.
Sanzione tributaria irrogata	5 anni	art. 20 D.Lgs. 472/1997



■ COSA CONTROLLARE IN CONCRETO

Davanti a un'ingiunzione o a un atto esecutivo su tributi comunali, la sequenza di verifica è sempre la stessa: individuare l'ultimo atto validamente notificato e la sua data; accertare che si tratti di un atto idoneo a interrompere la prescrizione, e non di una comunicazione informale; calcolare il quinquennio dalla definitività dell'atto impositivo o dall'ultima interruzione; controllare separatamente i termini di decadenza dei commi 161 e 163 della legge 296/2006, che possono essere già scaduti anche quando la prescrizione non lo è.

Per gli enti impositori e per i concessionari la lezione è speculare: senza un atto interruttivo tempestivo, il credito da tributi locali si estingue nella metà del tempo concesso all'Erario, e il presidio del quinquennio va gestito come una scadenza di gestione, non come un'eventualità difensiva.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (12/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO 4